

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. X,  
N. 1

## PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

(Articolo 27)

PRESENTATE DALLA

### GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone Giovanni, *Presidente*  
e dei deputati: Bucciarelli Ducei, Caprara, Corona Achille, Cossiga, Covelli, Laconi, Migliori,  
Roberti, Rossi Paolo e Bozzi *relatore*.

*Presentata alla Presidenza della Camera il 24 maggio 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 22 maggio 1963 la Giunta del Regolamento ha esaminato le conseguenze che discendono nella composizione delle Commissioni permanenti, dall'aumento del numero dei deputati che la recente modificazione costituzionale ha fissato in 630, indipendentemente da ogni ulteriore incremento della popolazione.

L'attuale articolo 26 del Regolamento prescrive infatti un sistema di ripartizione dei deputati dei vari gruppi fra le Commissioni in modo che siano rispecchiate le proporzioni esistenti in Assemblea. Stabilisce in particolare che le tre Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri e Bilancio e Partecipazioni statali siano composte in ragione di un deputato per ogni venti iscritti al gruppo da rappresentare o frazione superiore a dieci, e di uno ogni dieci per i gruppi con meno di venti iscritti autorizzati a costituirsi ai sensi del 5° comma dell'articolo 26; tutti gli altri deputati sono ripartiti nelle altre undici Commissioni in numero uguale per effetto di proporzione costante.

Ne consegue che le tre anzidette Commissioni risultano composte di 31 membri, men-

tre le altre — il cui numero era variabile prima della ricordata riforma — dovrebbero d'ora in poi essere costituite di 48-49 componenti.

Va rilevato che all'origine della più antica fra le Commissioni cosiddette « da 31 » (la Commissione Affari esteri) sta l'opportunità — enunciata nella relazione alle modifiche del Regolamento approvato il 22 giugno 1922 — di « mantenere fermo il numero attuale dei componenti, in considerazione degli argomenti di particolare delicatezza che sono riservati all'esame di codesta Commissione »: affermazione, questa, che riesce scarsamente comprensibile e di conseguenza poco apprezzabile al giorno d'oggi, ma che può essere forse intesa sul piano storico, tenendo presente che in regime monarchico la Corona si riservava la facoltà di esercitare una qualche influenza nei settori della politica estera e militare.

Comunque, quel che preme di porre in evidenza è che il numero di 31 va riferito al Parlamento del 1922, composto di 508 deputati, nel quale era possibile, nonostante la limitatezza dei posti, assicurare comunque una rappresentanza proporzionale a tutte le parti politiche.

Non altrettanto facile è stato, peraltro, mantenere fermo il rigoroso rispetto del principio di proporzionalità nella composizione della Commissione Affari esteri quando, dopo il 1948, il numero dei deputati è passato da 508 a 575 e poi a 596. Infatti, la continua elevazione del dividendo rispetto al divisore fisso di 31, ha provocato l'acuirsi del fenomeno dei resti frazionari a vantaggio dei gruppi più numerosi e conseguentemente seri squilibri distributivi a danno dei gruppi minori.

Vero è che nel 1958, dovendosi procedere all'istituzione delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) con « accentuato carattere di organi selezionati » come testualmente rileva la relazione (Doc. X; n. 1; III Legislatura), fu adottato il medesimo criterio compositivo fino allora riservato alla Commissione affari esteri. Senonché va considerato che in quell'epoca, nonostante la già seria difficoltà di mantenere costanti le proporzioni in Commissioni più ristrette rispetto a quelle ordinarie composte di 46-47 membri, la variabilità del numero dei deputati con l'incremento della popolazione manteneva valido il principio della cosiddetta « Commissione a numero fisso » e lo rendeva prevalente, quale elemento di discriminazione selettiva, rispetto ai rilevati inconvenienti.

L'esperienza, tuttavia, di cui sono ben noti funzione e valore nella formazione delle

procedure parlamentari, consiglia di rivedere tutto il meccanismo di composizione delle Commissioni: non soltanto per eliminare il grave inconveniente degli squilibri di proporzionalità aritmetica esistenti nelle Commissioni « da 31 »; non soltanto perché in relazione al numero fisso dei deputati (630) tutte le Commissioni possono ormai divenire anche esse a numero fisso, ma perché si è constatato il venire meno delle esigenze di cosiddetta « selezione » poste a base della riforma del 1958. Anzi la notevolissima mole di lavoro disbrigato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio nella III Legislatura suggerisce di aumentare il numero dei componenti, per distribuire fra più relatori i non lievi incombeni delle ricerche e degli studi, ed anche per dare accesso a tali delicate « chiavi » della legislazione al maggior numero possibile di parlamentari, favorendo così la formazione di più profonde competenze, essenziali per la vitalità dell'istituto rappresentativo.

Per queste ragioni, la vostra Giunta ha ritenuto opportuno di proporre che tutte le Commissioni abbiano pari numero di componenti ed a tale scopo vi suggerisce di approvare il nuovo testo del secondo e terzo comma dell'articolo 26 del Regolamento.

BOZZI, *Relatore.*

## NUOVO TESTO PROPOSTO

### ART. 27.

*Il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:*

« Ciascun Gruppo procede alla propria costituzione nominando il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Indi procede alla designazione dei propri delegati nelle quattordici Commissioni permanenti ripartendoli in numero eguale in ciascuna Commissione ».

